**SOGGIORNO REALE**

**INTEGRAZIONI DI NORMATIVA PER AGRITURISMO**

**INDICE**

**SEZIONE INCENDIO**

## BESTIAME – FORAGGIO – MACCHINE, MACCHINARIO E ATTREZZATURE AGRICOLE

## DIARIA DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ AGRITURISTICA

## FABBRICATI IN LEGNO LAMELLARE

## MERCI IN REFRIGERAZIONE – AUMENTO LIMITE DI INDENNIZZO

**SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE**

## FATTORIA DIDATTICA

## VIGILANZA MINORI

## SEZIONE INCENDIO

## BESTIAME – FORAGGIO – MACCHINE, MACCHINARIO E ATTREZZATURE AGRICOLE

Si prende atto tra le parti che nella somma assicurata con la partita “contenuto” della Sezione Incendio sono compresi, in aggiunta a quanto definito nelle Condizioni di assicurazione e **ferme le delimitazioni previste nelle singole garanzie**,

* il *bestiame*,
* il *foraggio*,
* le *macchine agricole*,
* i *macchinari agricoli e le attrezzature*,

di pertinenza dell’agriturismo e fino alla concorrenza della *somma assicurata* a *valore intero* di € ..,…

Relativamente ai predetti *beni assicurati* la garanzia è prestata al *valore commerciale*.

**DEFINIZIONI**

**BESTIAME**

Bovini, equini, caprini, ovini, suini, avicoli, cunicoli, animali domestici, da cortile, struzzi e api.

**FORAGGIO**

Fieno e in genere qualsiasi prodotto vegetale erbaceo integro, essiccato o in essiccazione, destinato all’alimentazione del *bestiame*, compresa la paglia.

**MACCHINARI AGRICOLI E ATTREZZATURE**

Macchinari e attrezzature, ricambi, attrezzi e utensili, mezzi di sollevamento, pesa, traino e trasporto, compresi silos e contenitori metallici o vetroresina, celle frigorifere escluse le strutture edili, essiccatoi e altri impianti di pertinenza dell’attività anche agrituristica.

Si considerano inoltre *macchinario agricolo e attrezzatura* i sistemi elettronici di elaborazione dati che costituiscano parte integrante del *macchinario* *agricolo e attrezzatura* stesso.

**Non rientrano nella definizione di *macchinari agricoli e attrezzature*: le *apparecchiature elettroniche,* le *macchine agricole,* gli *impianti fotovoltaici,* gli *impianti solari termici.***

**MACCHINE AGRICOLE**

*Macchine agricole* semoventi soggette all’obbligo di immatricolazione.

**N.B. La somma massima assicurabile complessivamente per i predetti beni è pari a € 50.000.**

(Sovrappremio: tasso netto annuo: 2%°, da applicare alla somma assicurata (MAX 50.000), più i tassi di eventuali condizioni facoltative operanti sui precitati beni.)

## DIARIA DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ AGRITURISTICA

## In parziale deroga all’articolo 2.2 - Delimitazioni salvo operatività della condizione facoltativa o sezione specifica, punto 10, della Sezione Incendio, Reale Mutua riconosce la *diaria* per ogni giorno lavorativo di interruzione totale dell’attività agrituristica.

**La garanzia opera esclusivamente qualora l’interruzione totale dell’attività agrituristica si verifichi in conseguenza di un *sinistro* che soddisfi entrambe le seguenti condizioni:**

1. **sia indennizzabile a termini dell’articolo 2.1 – Rischio assicurato della sezione incendio e delle seguenti condizioni facoltative, se attivate: G “Eventi Sociopolitici ed Eventi Atmosferici”, H “Acqua Piovana – Vento e grandine su elementi fragili”;**
2. **determini un danno indennizzabile al *fabbricato* in cui si svolge l’attività agrituristica e/o al relativo *contenuto* posto all’interno del *fabbricato* medesimo.**

La *diaria* è riconosciuta per il numero di giorni consecutivi necessari a riprendere l’attività agrituristica **e comunque per un massimo di 30 giorni lavorativi per *annualità assicurativa***.

**La *diaria* non è riconosciuta:**

1. **per il giorno del *sinistro* che ha originato l’interruzione totale dell’attività agrituristica e fino alle ore 24 del terzo giorno lavorativo successivo al giorno del suddetto giorno del *sinistro*;**
2. **per il giorno di riposo settimanale e durante il periodo di chiusura dell’attività per ferie.**

**La garanzia non opera per:**

1. **le conseguenze di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti;**
2. **le interruzioni dell’attività causate da:**
3. **dolo o colpa grave del *Contraente* o dell’*Assicurato*, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;**
4. **provvedimenti imposti dall’Autorità;**
5. **difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;**
6. **revisioni, modifiche, miglioramenti o ristrutturazioni effettuati in occasione della riparazione dei locali e/o della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle attrezzature danneggiate o distrutte.**

**COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI**

**Integrazioni di normativa alle condizioni di assicurazione per la garanzia “Diaria da interruzione di attività agrituristica”**

**7.2 - OBBLIGHI IN CASO DI *SINISTRO***

**In caso di *sinistro* il *Contraente* o l’*Assicurato* deve:**

 **fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e, se operante la Condizione facoltativa “*Diaria* da interruzione di attività agrituristica” della sezione *Incendio*, eseguire o permettere che siano attuati tutti quegli interventi che siano ragionevolmente rivolti a evitare o contenere al minimo ogni interruzione dell’attività agrituristica; le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto dalla legge o ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile.**

**7.5 MANDATO DEI PERITI**

**I Periti devono:**

 **relativamente alla Condizione facoltativa “*Diaria* da interruzione di attività agrituristica” della sezione *Incendio*, determinare il numero di giorni consecutivi necessari a riprendere l’attività agrituristica.**

**DEFINIZIONE DI DIARIA**

Importo, indicato nel modulo di polizza, corrisposto al verificarsi di un evento previsto dalla condizione facoltativa “*Diaria* da interruzione di attività agrituristica” della sezione incendio.

**Istruzioni operative e tassazione**: la diaria acquistabile può essere pari a

* € 250 a un costo netto annuo per la garanzia di € 90; per esercizi aperti non più di sei mesi all’anno il costo netto annuo della garanzia è di € 63
* € 500 a un costo netto annuo per la garanzia di € 180; per esercizi aperti non più di sei mesi all’anno il costo netto annuo della garanzia è di € 126

## FABBRICATI IN LEGNO LAMELLARE

In parziale deroga e a integrazione dell’articolo 2.6 – Caratteristiche costruttive dei fabbricati, della Sezione Incendio, si prende atto tra le *parti* che, relativamente alle caratteristiche costruttive dei fabbricati dell’agriturismo, ai fini dell’*assicurazione* il legno lamellare è considerato, **qualora soddisfi i requisiti previsti dalla norma UNI EN 14080**, materiale incombustibile.

**(Istruzioni operative e tassazione**: i fabbricati in legno lamellare, certificati ed esclusivamente con destinazione d’uso agriturismo, e i relativi contenuti, possono essere assicurati fino a un valore massimo complessivo tra fabbricato e contenuto di € 1.000.000; la tassazione da applicare è quella prevista per la Sezione Incendio della tariffa “Soggiorno Reale”, comprese le relative condizioni facoltative, con un sovrappremio del 100%.)

## MERCI IN REFRIGERAZIONE – AUMENTO LIMITE DI INDENNIZZO

In parziale deroga e a integrazione della Condizione facoltativa L – Merci in refrigerazione, della Sezione Incendio, si prende atto tra le *parti* che **la garanzia opera con il *limite di indennizzo* di € 5.000 complessivamente per uno o più *sinistri* e per *annualità assicurativa*.**

(Sovrappremio netto annuo per la garanzia: € 50,00)

## SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

## FATTORIA DIDATTICA

A integrazione dell’articolo 6.1 – A - Rischio assicurato, della Sezione Responsabilità Civile, si prende atto tra le *parti* che la garanzia è estesa all’attività di fattoria didattica svolta presso l’agriturismo assicurato, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e successive modificazioni, per danni involontariamente cagionati a *terzi* compresi i *clienti*, ferme le norme contrattuali non derogate dalla presente condizione.

L’*assicurazione* comprende la responsabilità civile per i danni derivanti:

**1** dalla proprietà e/o conduzione dei *fabbricati,* delle serre*,* degliimpianti fotovoltaici e solari termici, delle strutture utilizzate per lo svolgimento dell’attività di fattoria didattica, nonché per i danni causati e/o subiti dai *clienti* anche quando partecipano ai lavori dell’agriturismo*.* In quest’ultimo caso i *clienti* sono considerati *terzi* **limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime come definite dall’art. 583 del Codice Penale;**

**2** dallo svolgimento di attività ricreative, culturali, didattiche, a carattere non professionale, gestite e/o organizzate dall’*Assicurato* all’interno dell’agriturismo;

**3** dalla somministrazione ai clienti, effettuata nell’agriturismo, di generi alimentari di propria produzione, compresi i danni dovuti a difetto originario del prodotto;

**4** dalla vendita, al dettaglio ed effettuata nell’agriturismo, di prodotti privi di nome, marchio, e/o altro segno distintivo.

**La presente garanzia non comprende la responsabilità per danni conseguenti:**

**a allo svolgimento di attività di equitazione e sportive nonché all’utilizzo di strutture destinate alle attività sportive stesse quali maneggi, piscine, campi da calcio, tennis, bocce e simili;**

**b dalla somministrazione ai *clienti* di generi alimentari non di propria produzione.**

**La garanzia opera con il *limite di indennizzo* per *sinistro* eper *annualità assicurativa* del *massimale* indicatosul *modulo di polizza.***

(Sovrappremio netto annuo per la garanzia: 50% del premio della sezione responsabilità civile al netto delle condizioni facoltative, con il minimo netto annuo di € 100)

## VIGILANZA MINORI

A integrazione dell’articolo 6.1 – Rischio assicurato, punto A, della Sezione Responsabilità Civile, si prende atto tra le *parti* che la garanzia comprende i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i *clienti*, connessi al servizio di sorveglianza dei minori esercitato all’interno dell’agriturismo dall’*Assicurato/Contraente,* dagli *addetti* e/o dapersonale temporaneo ai sensi di quanto disposto dall’articolo 6.5 – Personale temporaneo.

(Sovrappremio netto annuo per la garanzia: € 50,00)